

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: OO.PP. GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE - DPC030-

UFFICIO: Interventi e colonna mobile regionale e Ufficio Volontariato e Formazione

L'Estensore
Geom. Giuseppe Fiaschetti

Arch. Fiorella De Nicola

Il Responsabile dell'Ufficio
Geom. Giuseppe Fiaschetti

(firma) Arch. Fiorella De Nicola

Il Dirigente del Servizio
Ing. Silvio Liberatore

(firma) (firma)

Il Direttore Regionale
Arch. Giampaolo Pescara

(firma)

Il Componente la Giunta
F.to dott. Luciano D'Alfonso

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta
F.to Dott. Luciano D'Alfonso

(firma)

Il Segretario della Giunta

F.to Fabrizio Bernardini

(firma)



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data - 6 LUG, 2018 Deliberazione N. 490

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente Dott. Luciano D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	☐	☒
2. BERARDINETTI Lorenzo	☐	☒
3. D'IGNAZIO Giorgio	☒	☐
4. PAOLUCCI Silvio	☒	☐
5. PEPE Dino	☒	☐
6. SCLOCCO Marinella	☐	☒

Svolge le funzioni di Segretario Fabrizio Bernardini

OGGETTO

Legge 21 novembre 2000 n. 353: Programma delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva:
contro gli incendi boschivi -anno 2018-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO:

- il Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio n. 1 "Codice della Protezione Civile" che definisce i compiti regionali in materia;
- la Legge n. 353 del 21 novembre 2000, avente a oggetto "Legge quadro in materia d'incendi boschivi", che agli artt. 4,5,6,7, assegna alle Regioni le attività di previsione, prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, avvalendosi tra l'altro del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- il Decreto legislativo n.177/2016 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia ed assorbimento del Corpo Forestale dello Stato" ai sensi dell'art. 9 ha attribuito specifiche competenze del Corpo Forestale dello Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- la L.R. del 14 dicembre 1993 n. 72 recante Disciplina delle attività di protezione civile" che ha tra l'altro, istituito all'art. 14 la Sala Operativa regionale quale struttura operativa e di gestione delle emergenze;
- la L.R. del 4.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste dei pascoli e del patrimonio arboreo regionale", con riferimento agli articoli 52, 55 e 56, Capo III-Difesa dei boschi dagli incendi;

- l'Accordo quadro tra Governo e Regioni in materia di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sottoscritto ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997 in data 4 maggio 2017 finalizzato a disciplinare le modalità di collaborazione nello svolgimento delle attività di cui all'art.9 del citato D.lgs n. 177/2016;
- il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante "Campagna estiva antincendio boschivo 2018. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, e di interfaccia, nonché ai rischi conseguenti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15.06.2018,

EVIDENZIATO:

- che in considerazione della estensione e della qualità della superficie boscata nonché degli eventi che hanno colpito nel 2017 vaste aree boscate del territorio, è interesse primario della Regione Abruzzo attuare celermente le previste attività antincendio boschivo pervenendo ad un accordo con il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco;
- che ai sensi dell'Accordo tra Governo e Regioni, con determina direttoriale DPC/132 del 23 maggio 2017 e con determina direttoriale DPC/135 del 30 maggio 2017 è stata costituita la Commissione paritetica formata da quattro componenti- due funzionari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e due rappresentanti regionali-;
- che nelle riunioni svolte sono state affrontate problematiche relative alle attività antincendio nonché le modalità di impiego della task force di volontari di protezione civile;

CONSIDERATO a tal proposito che i disastrosi incendi degli scorsi anni che hanno colpito il territorio regionale hanno fatto rilevare la necessità di avere un numero elevato di volontari abilitati allo spegnimento per la qual cosa, ai sensi della D.G.R. n. 730/2014 (all. A), si è proceduto al riconoscimento di "corsi di secondo livello antincendio boschivo", di idoneità allo spegnimento, organizzati da Enti Locali o soggetti specializzati nel campo formativo della protezione civile, pervenendo ad un elenco di oltre 1000 addetti;

RILEVATO che la Regione, in attuazione dell'art. 3 della L.R. n. 58/89 e s.m.i. garantisce a tali volontari la visita medica di idoneità di cui all'art. 7 L.353/2000 e, al fine di potenziare l'operatività delle associazioni, eroga contributi per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (d.p.i.);

RITENUTO sulla base della disponibilità finanziaria e della necessità di razionalizzare la gestione del volontariato che il numero di volontari raggiunto può soddisfare le esigenze della protezione civile regionale per la qual cosa la formazione riconosciuta deve essere sospesa;

CONSIDERATO che tale posizione è stata condivisa dalla Commissione paritetica e che nella convenzione elaborata è stato previsto che la Regione potrà procedere, sulla base delle esigenze che emergeranno, alla organizzazione di corsi sull'antincendio boschivo avvalendosi del qualificato supporto dei Vigili del Fuoco;

RITENUTO per quanto sopra, di dover sospendere il riconoscimento dei corsi di secondo livello aib, non ancora avviati, organizzati da enti locali o soggetti specializzati nel campo della protezione civile in quanto il numero di formati, al momento, è adeguato alle esigenze e che incrementare ulteriormente la task force comporta un aggravio di spese per il bilancio regionale;

VISTO lo schema di convenzione (all. B) recante "Convenzione tra il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Regione Abruzzo, Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dalla Commissione Paritetica, nella quale sono disciplinati i ruoli operativi, la programmazione temporale e le modalità di intervento delle squadre sia dei Vigili del Fuoco che dei volontari nelle attività antincendio boschivo;

RICHIAMATE la legge 353/2000 e la L.R. n. 3/2014;

RITENUTO in adempimento della citata normativa, anche per il corrente anno di:

- dichiarare lo "Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi" nel periodo **11 luglio 2018- 30 settembre 2018**;
- attivare la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) ai sensi dell'art. 7 della L.353/2000, nella quale saranno attivi i numeri verdi 800-861016 e 800-860146 presso cui potranno essere segnalati gratuitamente gli incendi boschivi o qualsiasi altro stato di calamità o pericolo;
- di avvalersi per l'operatività della S.O.U.P. di risorse e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo quanto disciplinato in convenzione, e delle Organizzazioni di volontariato che operano in regime di convenzione con la Protezione civile regionale;
- di impiegare le Organizzazioni per le attività antincendio boschivo, previsione, prevenzione ed emergenza, come previsto dall'art. 7 della L. 353/2000;

- di ribadire i contenuti di cui all'art. 56 della L.R. n. 3/2014 approvando i divieti e le prescrizioni da adottare durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi contenuti nel documento "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Prescrizioni e divieti nelle zone boscate" (all. C) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

EVIDENZIATO che la convenzione con il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco comporta una spesa di euro 800.000,00 (diconsi ottocentomila/00 euro) le cui risorse sono in fase di stanziamento a seguito della variazione di bilancio di cui al Verbale di Consiglio Regionale n.110/3 del 2.07.2018;

DATO ATTO:

- del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente del Servizio Emergenze di protezione civile;
- del parere favorevole del Direttore, in merito alla coerenza dell'atto proposto, con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale al Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche ambientali;

tutto ciò premesso con voti unanimi

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa:

1. di dichiarare lo "stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi" nel periodo **11 luglio 2018- 15 settembre 2018**, per tutte le superfici boscate della Regione Abruzzo;
2. di attivare, per il suddetto periodo, la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) ai sensi dell'art. 7 della L.353/2000, nella quale saranno operativi i numeri verdi 800-861016 e 800-860146 a cui potranno essere segnalati gratuitamente gli incendi boschivi o qualsiasi altro stato di calamità o pericolo;
3. di approvare lo schema di convenzione di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "Convenzione tra il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Regione Abruzzo, Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali" predisposta dalla citata Commissione paritetica,
4. di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 77/99 il Presidente della Giunta o suo delegato alla stipula della citata convenzione;
5. di autorizzare il Direttore del Dipartimento OO.PP. Governo del territorio e Politiche ambientali o suo delegato ad apportare modifiche non sostanziali alla convenzione con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sulla base di motivate esigenze imprevedibili, tra cui l'evolvere di cambiamenti climatici;
6. di avvalersi, per l'operatività della SOUP, di risorse e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo le modalità disciplinate nella citata Convenzione e delle Organizzazioni di volontariato che operano in regime di convenzione con la Protezione civile regionale;
7. di impiegare tali Organizzazioni per le attività antincendio boschivo, previsione, prevenzione ed emergenza, come previsto dall'art. 7 della L. 353/2000;
8. di ribadire i contenuti di cui all'art. 56 della L.R. n. 3/2014 approvando i divieti e le prescrizioni da adottare durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi riportati nel documento "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Prescrizioni e divieti nelle zone boscate-" (all. C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
9. di sospendere il riconoscimento, di cui alla D.G.R. n. 730/2014, dei corsi di secondo livello aib, non ancora avviati, organizzati da enti locali e da altri soggetti specializzati nel campo della protezione civile, fatte salve le attività formative in corso alla data di approvazione del presente atto;
10. di precisare che alla copertura finanziaria della spesa prevista si provvederà con le risorse stanziare ai sensi della Legge Regionale "Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo", giusto Verbale di Consiglio Regionale n. 110/3 del 2.07.2018;
11. di precisare che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Alle B



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE



CONVENZIONE

TRA

**IL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

RAPPRESENTATO DAL DIRETTORE REGIONALE VV.F. ABRUZZO

E

**LA REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI**

RAPPRESENTATA DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

**PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, 5, 6, 7 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N.353
"LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI"**

VISTI

- il D.L. 10 luglio 1995 n. 275 recante "disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale", convertito in legge con L. 339/1995, che prevede la possibilità da parte delle Regioni di stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'Interno per l'utilizzo di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59";
- la Legge 21 novembre 2000, n° 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il D.P.C.M. 20 dicembre 2001, "linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";
- il D.L. 31 maggio 2005, n. 90, "Disposizioni urgenti in materia di protezione civile";
- l'Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Regione Abruzzo per la reciproca collaborazione nelle attività di lotta A.I.B., Protezione Civile e Soccorso Sanitario, firmato in data 4.05.2007;
- l'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia di soccorso tecnico





- urgente e per la sicurezza dei cittadini, consente al Ministero dell'Interno e, per sua delega ai prefetti, di stipulare convenzioni con le Regioni e gli enti locali, che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli enti locali (per le quali contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266);
- il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", art. 3 L. 353/2000;
 - il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" (art. 24 co.6)
 - il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";
 - la Legge regionale n.3/2014" legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo";
 - il D. Lgs. 177/2016 " Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia ed assorbimento del CFS";
 - l'Accordo Quadro tra Governo e Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 04 maggio 2017, ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281;
 - Il D. Lgs. 12 dicembre 2017 n, 228 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
 - Decreto Ministero dell'Interno 12 gennaio 2018 "Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177";
 - il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile";
 - la Determina Direttoriale n. DPC/135 del 30 maggio 2017 della Regione Abruzzo e l'atto n. 7454 del 15.05.2017 della Direzione Regionale VV.F. Abruzzo mediante i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'accordo quadro Stato-Regioni del 04 Maggio 2017, sono stati individuati i componenti della commissione paritetica rispettivamente della Regione Abruzzo e del C.N.VV.F. ed i successivi atti di conferma dei componenti per la Regione Abruzzo prot.RA/150394/18 del 25.05.2018 e per la Direzione Regionale VV.F. prot. n. 7508 del 31.05.2018 ;



- i verbali delle riunioni delle commissioni paritetica, costituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, del suddetto accordo quadro Stato-Regioni del 04 Maggio 2017, nei quali è stato riportato il processo effettuato dalla commissione citata finalizzato a definire, sulla base del quadro esigenziale e delle risorse disponibili, le modalità operative della collaborazione, nonché i mezzi e il personale messo a disposizione;

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59” ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi, fatto salvo lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi di competenza dello Stato;
- la Legge 21 novembre 2000, n° 353 “legge quadro in materia di incendi boschivi” assegna alle Regioni e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività formative ed informative alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendio ed alle norme comportamentali da attuare in situazioni di pericolo;
- la Legge 353/2000, all'art. 7, comma 3, punto a), prevede che le Regioni negli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi possano avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- è in vigore il D.Lgs 177/2016 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato , ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera a) della Legge 7 Agosto 2015, n.124, in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Ai sensi dell'articolo 7, del citato D.Lgs n.177/2016, il *“Corpo Forestale dello Stato è stato assorbito nell'Arma dei Carabinieri , la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore dell'art.2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art.9”*;
- al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art.9 del citato D.Lgs. n. 177/2016, sono state attribuite specifiche competenze del Corpo Forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, ed in particolare il concorso con le





regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei e il coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB), nonché la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;

- la Regione Abruzzo ha aggiornato e revisionato il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", art. 3 L. 353/2000 in funzione delle modifiche normative e regolamentari intervenute ed in corso di emanazione; tale Piano tiene conto degli assetti regionali, di quelli del volontariato di Protezione Civile, dei piani A.I.B. dei Parchi Nazionali, della pianificazione di emergenza degli Enti Territoriali, dei gestori delle infrastrutture e dell'intera filiera del sistema di Protezione Civile Regionale;
- I rappresentanti delle Amministrazioni firmatarie sono domiciliati per la carica come segue: il Presidente della Regione Abruzzo in L'Aquila Via Leonardo da Vinci n. 6 ed il Direttore Regionale dei VV.F. in L'Aquila Via dei Vigili del Fuoco n. 19;

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione ha per oggetto le attività che afferiscono al programma di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, giusta Deliberazione di G. R. n. ... del

Obiettivo del presente accordo è quello di disciplinare il supporto in uomini e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al sistema regionale di contrasto agli incendi boschivi, tenuto conto delle specifiche valutazioni effettuate dalla commissione paritetica citata in premessa. Art. 2 (Programma tecnico-operativo e durata) L'attuazione degli interventi di contrasto agli incendi boschivi ed i relativi dettagli esecutivi sono riportati nel Programma Tecnico-Operativo, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, concordato tra la Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Abruzzo.





La presente convenzione ha durata di dodici mesi e la sua efficacia decorre dalla data della sua sottoscrizione. La stessa potrà essere rinnovata fino ad un massimo di trentasei mesi con successivo obbligo di revisione ed aggiornamento.

Art. 3 (Coordinamento delle attività)

Il coordinamento delle attività previste dal presente Accordo, è assicurato dal Dipartimento di cui all'art.2 dal quale dipende la struttura regionale di Protezione Civile. Durante il periodo di "grave pericolosità" per gli incendi boschivi - definito da apposita D.G.R., di norma durante il periodo estivo - la Regione Abruzzo attiva presso la sede della Struttura di Protezione Civile ubicata in L'Aquila, via Salaria Antica Est n. 27, la Sala Operativa Unificata Permanente (di seguito denominata S.O.U.P.), ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 21.11.2000, n. 353. Alla S.O.U.P. è demandato il coordinamento degli interventi di lotta attiva durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi mentre nel restante periodo dell'anno il coordinamento resta in capo alla Sala Operativa Regionale (S.O.R.) della Regione Abruzzo.

Art. 4 (Oneri della Regione)

Con la presente convenzione, le parti intendono regolare i rapporti definendo le competenze e gli obblighi da essa derivanti ed i relativi aspetti finanziari.

La presente convenzione viene stipulata a titolo oneroso per finanziare tutte le attività così come descritte nell'allegato Programma Tecnico Operativo.

Art. 5 (Obiettivi della convenzione)

Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge, le parti contraenti si impegnano ad assicurare un reciproco scambio di dati ed informazioni riguardanti le attività oggetto della presente convenzione, con particolare riferimento alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché a garantire l'impiego di mezzi e personale adibito alle suddette attività.

In particolare si conviene che la Direzione Regionale dei VV.F. per l'Abruzzo provveda sulla base delle risorse messe a disposizione dalla Regione Abruzzo:

1. al potenziamento del dispositivo di soccorso delle forze in campo impegnate nella campagna AIB durante il periodo a maggior rischio per gli incendi boschivi nell'ambito del territorio regionale;





2. all'impiego di personale VV.F. in qualità di R.O.S. (Responsabile Operazioni di Soccorso) e di D.O.S. (Direttore Operazioni di Spegnimento) per il coordinamento dell'attività di spegnimento degli incendi boschivi; il D.O.S. opererà, per quanto attiene al coordinamento del mezzo aereo, secondo le disposizioni delle " Procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nel caso degli incendi boschivi" vigenti;
3. all'impiego di componenti qualificati del C.N.VV.F. per il coordinamento dell'emergenza che ricoprono i relativi ruoli in base a modelli operativi del Corpo;
4. al potenziamento del servizio operativo con personale permanente VV.F. presso la S.O.U.P. Abruzzo e relativo scambio di dati ed informazioni;
5. alla compilazione della scheda di richiesta di concorso aereo, utilizzando la procedura informatica SNIPC/COAU, per mezzo dei componenti VV.F. presenti in SO.U.P. - per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione comprensivo del periodo di "grave pericolosità" - sulla base delle informazioni fornite dal personale presente sul luogo dell'incendio;
6. a fornire la propria pianificazione per l'elaborazione del piano regionale AIB ed eventuali ulteriori contributi richiesti dalla Regione Abruzzo anche partecipando, con propri qualificati componenti, ad appositi gruppi di lavoro e/o tavoli tecnici istituiti dalla Regione Abruzzo;
7. allo sviluppo delle attività di formazione, informazione ed addestramento rivolta ai volontari facenti parte del Sistema Regionale di Protezione Civile con riferimento all'attività AIB ;
8. a collaborare nell'attività di divulgazione della cultura della sicurezza antincendio boschiva nei riguardi della popolazione e degli alunni delle scuole.
9. a collaborare alla individuazione dei punti di approvvigionamento idrico per l'attività AIB e alla redazione della relativa carta tematica;
10. a collaborare, su richiesta della Regione Abruzzo, alla redazione di carte tematiche rappresentanti le superfici delle aree percorse dal Fuoco, eventualmente attraverso le professionalità degli operatori T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) e le risorse strumentali (mezzi aerei e SAPR Sistemi a pilotaggio remoto) del C.N.VV.F..

Le modalità di attuazione delle attività suddette sono riportate nel Programma Tecnico Operativo parte integrante e sostanziale della Convenzione.





Art. 6 (Rapporti economici)

Gli oneri finanziari per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli sono a carico della Regione Abruzzo e valutati forfettariamente, , nell'importo complessivo di **€ 800.000,00. (euro ottocentomila/00).**

Tale importo comprende gli oneri per le spese relative al personale (missioni, straordinario), le spese di funzionamento (carburante, manutenzione mezzi e strutture, utenze) ed investimento (acquisto beni inventariabili).

In caso di eventi di particolare criticità la Regione verifica la disponibilità di ulteriori fondi, ad oggi non quantificabili, destinati all'ulteriore potenziamento del dispositivo destinato alla lotta attiva contro gli incendi boschivi.

La Regione Abruzzo e la Direzione Regionale dei VVF possono utilizzare la formula del Comodato d'uso gratuito per consentire l'utilizzo di mezzi, attrezzature e strutture logistiche di proprietà della Regione Abruzzo finalizzati alla lotta attiva contro gli incendi boschivi in qualche caso già a disposizione del C.N.VV.F. . Con la medesima procedura, laddove sussistano mezzi ed attrezzature dei CNVVF non in uso/utilizzo, gli stessi potranno essere messi a disposizione della Regione Abruzzo.

Per l'attuazione di quanto contenuto nella presente convenzione:

- la Direzione Regionale Abruzzo dei VV.F. dovrà far pervenire alla Regione Abruzzo, Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Emergenze di Protezione Civile entro il **05 ottobre 2018**, una relazione riportante gli interventi effettuati fino al termine del periodo di "grave pericolosità", di cui alla D.R.G. indicata al precedente art.1, accompagnata da un prospetto economico-finanziario indicante le somme impegnate, ed, entro **15 giorni dalla scadenza delle Convenzione**, la rendicontazione finale;
- la Regione Abruzzo si impegna a versare l'importo di euro **€ 560.000,00 (euro cinquecentosessantamila/00)** pari al **70%** dell'importo complessivo mediante versamento da effettuarsi non prima del **1 novembre** e, comunque, non oltre il **25 novembre** dell'esercizio finanziario in corso ed a versare la quota restante, di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla relativa rendicontazione, a favore del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nell'apposito capitolo di entrata, n. 2439 Cap. XIV art. 11 - presso la Tesoreria dello Stato. La quietanza in originale o equivalente documentazione amministrativa deve essere inoltrata agli Uffici Centrali contabili del Dipartimento dei Vigili del





Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e in copia alla Direzione Regionale VV.F. Abruzzo.

Art. 7
(Norme Finali)

La commissione paritetica istituita ai sensi dell'art.2, comma 2 dell'Accordo Quadro Stato/Regioni del 04 Maggio 2017, come indicato in premessa, avrà funzione di verifica dell'esatto adempimento dei rapporti convenzionali e di composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte. La stessa commissione potrà, altresì, valutare, in relazione al sopravvenuto mutamento delle condizioni originarie, l'opportunità di proporre, anche prima della scadenza prefissata, l'adeguamento dei rapporti convenzionali, come previsto dal comma 5, dell'art.3 , dell'Accordo Quadro Stato/Regioni del 04 Maggio 2017, nonché, in caso di mutamenti del quadro normativo, proporre modifiche ai rapporti convenzionali necessarie a renderli compatibili con le nuove disposizioni.

L'esecutività della presente convenzione è subordinata al controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile e di legittimità da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Interno e della Corte dei Conti e dell'equivalente Ufficio della Regione Abruzzo.

L'Aquila, lì

Per il Ministero dell'Interno

Il Direttore Regionale VV.F.

Ing. Giovanni Nanni

Per la Regione Abruzzo

Il Presidente o suo Delegato





MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE



**PROGRAMMA TECNICO-OPERATIVO
CONCORDATO
TRA**

**LA REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI**

E

**LA DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E
DIFESA CIVILE PER L'ABRUZZO**

**PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, 5, 6 e 7 DELLA
LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 353
" LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI "**

Art. 1

(Oggetto del Programma Tecnico-Operativo)

Il presente Programma Tecnico-Operativo, parte integrante e sostanziale della Convenzione annuale in materia di contrasto agli incendi boschivi stipulata tra Dipartimento dei VV.F. e la Regione Abruzzo, disciplina le modalità attuative - nell'ambito del quadro dei provvedimenti di potenziamento del concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la campagna A.I.B. - della partecipazione del personale e mezzi VV.F. alla attività di contrasto agli incendi boschivi nella regione Abruzzo come sinteticamente riportato all'art.5 della citata Convenzione.

Di seguito sono descritti i relativi dettagli tecnico-operativi e le modalità di partecipazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.) alle attività citate.

Art. 2

(Rispettivi ruoli)

La Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - fornirà alla Direzione Regionale VV.F. Abruzzo informazioni, elaborate dal proprio Centro Funzionale, inerenti lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi e le condizioni meteorologiche per rischio di incendio boschivo.

La Direzione Regionale VV.F. fornirà il contributo come dettagliato negli articoli che seguono per il concorso negli interventi di contrasto agli incendi boschivi





Art. 3 (Potenziamento del dispositivo di soccorso)

Il C.N.VV.F., ai sensi della vigente legislazione, assicura, nel territorio della regione Abruzzo con il dispositivo ordinario di soccorso, gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza delle prestazioni, ivi compresa l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi boschivi, diretta alla salvaguardia delle persone e della incolumità dei beni.

Durante il periodo di maggior rischio degli incendi boschivi, nell'ambito del territorio regionale, viene disposto il potenziamento stagionale del dispositivo antincendi boschivo della Regione Abruzzo, dedicato alla lotta contro gli incendi boschivi e aggiuntivo rispetto al dispositivo ordinariamente predisposto per il soccorso tecnico urgente, secondo lo schieramento di seguito indicato:

- a. Dal 16 luglio al 08 settembre, n.4 squadre VV.F. di 5 componenti, dotate di ABP (Auto Botte Pompa) e Pick-up 4x4 con modulo A.I.B. oppure di APS (Auto Pompa Serbatoio) posizionate nell'ambito di ognuno dei territori di competenza dei Comandi Provinciali di L'Aquila, Chieti, Teramo e Pescara;
- b. Dal 27 luglio al 31 agosto, n. 2 squadre VV.F. di 5 componenti assegnate ai Comandi in funzione delle caratteristiche del territorio e della previsione del pericolo di incendio boschivo, aggiuntive rispetto a quelle di cui al punto a;
- c. Dal 09 luglio al 15 settembre, n.3 unità operative VV.F. - 1 funzionario tecnico, 1 VF qualificato di supporto e 1 VF qualificato T.A.S.2 - in servizio presso la S.O.U.P. in orario 8:00-20:00; dalle 20:00 alle 8:00 il funzionario ed il VF di supporto sono in reperibilità e vengono attivati dalla SO/Dir, in caso di necessità, per recarsi direttamente presso la S.O.U.P con la funzione di attivare il mezzo aereo, gestire i rapporti con il Centro Operativo Aereo Unificato, coordinare l'intervento dei D.O.S. e elaborare i principali dati geografici ;
- d. Dal 16 settembre 2018 al 08 luglio 2019 n.2 unità operative VV.F. - 1 funzionario tecnico, 1 VF di supporto - saranno reperibili oltre l'orario di servizio e saranno attivati dalla SO/Dir, in caso di necessità, per le attività di cui al punto precedente da svolgersi presso la S.O.U.P.;
- e. Dal 09 luglio al 03 settembre n.2 D.O.S. e n.2 unità operative di supporto, che si andranno ad aggiungere a quelli in servizio ordinario; a tal fine si precisa che la Direzione Abruzzo VV.F. dispone di 46 unità VV.F. abilitate D.O.S., distribuite sui vari turni di servizio, la cui presenza media giornaliera può essere stimata preliminarmente in 10 unità, fatte salve assenze per malattia od infortunio;





- f. **Dal 06 agosto al 31 agosto**, ulteriori n. 3 D.O.S. e n.3 unità operative di supporto dedicati prevalentemente alle aree dei Parchi Nazionali e di quello Regionale , aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto precedente.
- g. **Dal 09 luglio al 15 settembre**, n.1 funzionario tecnico V.F. in reperibilità per ogni Comando che in caso di necessità entra in servizio per prestazioni lavorative straordinarie finalizzate alle attività di coordinamento relative alla lotta agli incendi boschivi;

I periodi indicati potranno subire delle variazioni in funzione dell'andamento meteo-climatico. Tali variazioni temporali, mirate ad anticipare o posticipare la data di inizio del potenziamento del dispositivo di soccorso, saranno stabilite in accordo tra le parti e formalizzate con un anticipo di almeno sette giorni.

Per ulteriori dettagli organizzativi ed operativi si rimanda al successivo art. 9.

Il dispositivo di cui sopra potrà essere variato in funzione della maggiore disponibilità economica in termini di stanziamenti della Regione Abruzzo, come previsto dall'art. 6 delle Convenzione

Art. 4

(Impiego personale qualificato D.O.S.)

La Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, per il tramite del personale VV.F. di cui al punto c dell'art. 10 presente in S.O.U.P. richiede, sulla base delle informazioni acquisite sull'incendio in corso e in base alla sua tipologia, l'intervento del D.O.S. V.F. ed eventualmente di ulteriori componenti qualificati del C.N.VV.F., che ricoprono i relativi ruoli in base ai modelli operativi del Corpo, per la gestione dell'emergenza con particolare riferimento alle attività di coordinamento e direzione dei mezzi aerei e del personale a terra impegnato nella lotta attiva e specificatamente delle Organizzazioni di Volontariato. Il personale VV.F. della S.O.U.P. attiverà, per il tramite della Sala Operativa del Comando VV.F. competente, i suddetti componenti VV.F., sulla base delle indicazioni fornite dal personale già sul posto. Si precisa che i VV.F. qualificati D.O.S. svolgono l'attività di propria competenza per tutto il periodo di cui all'art. 2 della convenzione.

Art. 5

(Coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi)

Il coordinamento delle attività di contrasto agli incendi boschivi è competenza della Regione Abruzzo "Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali" che lo esercita, riguardo alle attività di prevenzione e lotta attiva, per mezzo della Sala Operativa Regionale e tramite



la S.O.U.P., durante il periodo di grave pericolosità. La Direzione Regionale Abruzzo dei VV.F. garantisce la presenza di propri qualificati componenti nell'ambito della S.O.U.P. e fornisce il proprio contributo anche nel restante periodo per il tramite della Sala Operativa Regionale VV.F.; in particolare i componenti VV.F. della S.O.U.P. - di norma un funzionario tecnico, un VV.F. graduato e un VV.F. con qualifica T.A.S. 2 (Topografia Applicata al Soccorso) - provvedono alla compilazione della scheda di richiesta di concorso aereo, utilizzando la procedura informatica SNIPC/COAU sulla base delle informazioni fornite dal personale presente sul luogo dell'incendio, mantengono i rapporti con il C.O.A.U. ed elaborano i principali dati geografici. Il servizio alla S.O.U.P. di norma si svolge dalle ore 8.00 alle ore 20.00 salvo situazioni particolari contingenti.

La segnalazione di un incendio giunge, normalmente, al 115, direttamente alla S.O.U.P. della Regione oppure alle altre Strutture Operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile (Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 art.13).

Quando la segnalazione giunge ad una delle altre Strutture Operative Nazionali la corrispondente Sala Operativa provvede a darne immediata comunicazione telefonica alla S.O.U.P. che a sua volta, per l'organizzazione dell'intervento, si raccorda con la Sala Operativa della Direzione e del Comando Provinciale dei VV.F. competente per territorio ed attiva le Organizzazioni di Volontariato A.I.B..

Art. 6

(Attività di pianificazione e previsione, di redazione carte tematiche)

La Direzione Regionale VV.F., su richiesta della Regione, :

- fornisce la propria pianificazione per l'elaborazione piano regionale A.I.B. ed eventuali ulteriori contributi richiesti dalla Regione Abruzzo anche partecipando, con propri qualificati componenti, ad appositi gruppi di lavoro e/o tavoli tecnici istituiti dalla Regione Abruzzo;
- collabora, per quanto di competenza, alle attività utili alla redazione di carte tematiche rappresentanti le superfici percorse dal fuoco eventualmente attraverso le professionalità degli operatori T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) e le relative risorse strumentali (mezzi aerei e SAPR Sistemi a Pilotaggio Remoto) del C.N.VV.F.;
- fornisce il proprio supporto per l'individuazione dei punti di approvvigionamento idrico per l'attività A.I.B. e per la redazione della relativa Carta Tematica, parte integrante del Piano Regionale A.I.B..

Art. 7





(Partecipazione del personale VV.F. ad attività formative)

La Direzione Regionale VV.F. Abruzzo, d'intesa con la Regione, collabora allo sviluppo delle attività di formazione, informazione ed addestramento rivolta ai volontari di cui alle Organizzazioni facenti parte del Sistema Regionale di Protezione Civile con riferimento all'attività A.I.B., ai sensi dell'art.5 della Legge 353/2000, ed ad altre attività di Protezione Civile, in occasione di Corsi organizzati dalla Regione Abruzzo, nell'ambito delle previsioni economiche della convenzione, preventivamente comunicate alla Regione.

In particolare la Regione attuerà in funzione delle esigenze che emergeranno l'organizzazione di corsi di formazione avanzata per dotare i volontari di un'adeguata competenza nello spegnimento incendi boschivi – art. 7 comma 3 lettera b) della Legge 353/2000. Per le attività formative saranno definiti i singoli programmi, la pianificazione degli interventi e i relativi costi.

Art. 8 (Attività divulgativa)

La Direzione Regionale VV.F. si farà carico, congiuntamente a personale della Regione Abruzzo di divulgare la cultura della sicurezza, con particolare riferimento a quella dell'antincendio boschivo, nei confronti della popolazione e degli alunni delle scuole, in un'attività organizzata e pianificata dalla Regione.

Art. 9 (Organizzazione delle squadre VV.F.)

Le squadre stagionali VV.F. di cui all'art. 3, effettuano un servizio diurno di norma dalle ore 8 alle ore 20, salvo situazioni particolari, legate a pericoli contingenti, nelle quali possono essere impegnate in orari diversi, con effettuazione anche di servizio straordinario pre e post turno, per il prolungamento dell'intervento a fine turno nonché per le necessità legate all'eventuale servizio di vigilanza.

Ciascuna di dette squadre, qualora ritenuto necessario, svolge anche compiti di vigilanza, percorrendo itinerari, secondo esigenze concordate con modalità preordinate tra la S.O.U.P. e la Direzione Regionale VV.F. Abruzzo. La stessa Direzione Regionale VV.F. Abruzzo, in accordo con la S.O.U.P., potrà utilizzare le squadre di cui alla presente convenzione in ambito regionale ed in funzione di singole specifiche esigenze operative.





Le squadre sono dotate, a cura dei rispettivi Comandi, degli automezzi e delle attrezzature necessarie e di norma, fanno capo alle sedi dei Comandi di appartenenza, costituendo rinforzo nei presidi esistenti, e sono preposte al soccorso per incendi boschivi. Le squadre VV.F. di cui all'art.3 vengono attivate dalla S.O.U.P., per il tramite del personale VV.F. ivi presente, ovvero dal Comando Provinciale che deve informare la S.O.U.P. per il necessario coordinamento. In caso di necessità la S.O.U.P. inoltra alla Sala Operativa della Direzione Regionale VV.F. o del Comando Provinciale, richiesta per l'intervento di squadre suppletive A.I.B. del C.N.VV.F..

In particolare, scattato l'allarme, intervengono per le operazioni di estinzione:

- Personale e mezzi del C.N.VV.F.;
- Una o più squadre di Volontari, opportunamente attrezzate ed aderenti ad Organizzazioni di volontariato convenzionate con la Regione Abruzzo, allertate dalla S.O.U.P. e messe a disposizione del C.N.VV.F..

Le informazioni, alle componenti che operano sul luogo dell'incendio, sono fornite direttamente ed in modo coordinato dalla S.O.U.P., in raccordo con la Sala Operativa dei Comandi VV.F..

Il coordinamento e la direzione delle operazioni sul luogo dell'incendio, in particolare quando dovessero intervenire mezzi aerei, regionali o della flotta statale, sono affidate al "direttore delle operazioni di spegnimento" (D.O.S.) del C.N.VV.F. secondo le vigenti disposizioni del Concorso della flotta aerea dello Stato, nel caso di incendi boschivi. In caso di incendi boschivi "complessi", interviene il Funzionario preposto all'attività A.I.B. del Comando Provinciale che avvalendosi del D.O.S. già presente sul posto, assume, tra l'altro, la funzione di coordinamento delle attività nell'ambito di competenza nonché la funzione di raccordo con le altre Amministrazioni coinvolte: forze di polizia, strutture operative della protezione civile e altre autorità competenti a livello locale. In caso di più incendi in contemporanea verrà data priorità all'estinzione dei focolai che interessano le superfici boscate o che possano arrecare danni a persone o manufatti di rilevante importanza economica o artistica.

Eventuali interventi di emergenza per incendi boschivi che dovessero rendersi necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, sono disposti direttamente dal C.N.VV.F. che ne dà comunque contestuale comunicazione alla S.O.U.P. per l'assunzione di eventuali ulteriori iniziative. Analogamente, richieste di intervento per incendi boschivi inoltrate direttamente al C.N.VV.F., devono essere comunicate alla S.O.U.P.. Le squadre, come detto, nelle ore non interessate da servizi di





estinzione, possono svolgere servizio di monitoraggio, vigilanza e prevenzione nelle aree interessate da possibili incendi boschivi, secondo istruzioni dei rispettivi Comandi conseguenti ad intese con la S.O.U.P., ovvero con la Direzione Regionale VV.F. Abruzzo. Le squadre, nello svolgimento dei servizi di cui sopra e/o degli interventi di spegnimento, seguiranno le procedure proprie del C.N.VV.F. alle quali vengono ordinariamente addestrate.

Art. 10

(Operatività delle squadre delle Organizzazioni di Volontariato regionale)

I referenti delle squadre AIB delle Organizzazioni di Volontariato di P.C. (nel seguito squadre di volontari), che - attivate dalla S.O.U.P. - hanno raggiunto il luogo dell'incendio, si mettono a disposizione del componente del C.N.VV.F. presente sul posto che sta coordinando l'intervento di soccorso.

Qualora non fosse presente alcun componente del C.N.VV.F. ma fossero presenti componenti di altre Strutture Operative del Sistema di P.C. o autorità regionali/locali di P.C., i referenti delle squadre si rapportano con il responsabile di tali Strutture per attività non connesse allo spegnimento del fuoco.

Qualora non fossero presenti altre componenti del Sistema di P.C., i referenti delle squadre di volontari, previa comunicazione alla S.O.U.P., possono attuare autonomamente le procedure per l'intervento di spegnimento nel caso in cui ricorrano le condizioni nel seguito descritte. Resta ferma la necessità che il referente della squadra dei volontari abbia seguito apposita sessione formativa idonea a valutare le condizioni di seguito riportate.

La squadra arrivata sul posto fornisce immediatamente alla S.O.U.P. le seguenti informazioni:

- conferma o meno la presenza del fuoco;
- comunica la presenza o l'assenza di altre componenti del Sistema di P.C., in particolare VV.F., CC, Polizia di Stato, Polizia Provinciale, rappresentanti del Servizio di P.C. della Regione o del Comune, altre Organizzazioni di Volontariato di P.C.;
- comunica se trattasi di incendio di interfaccia o segnala la presenza di strutture o infrastrutture in aree dove presumibilmente il fuoco potrà espandersi;
- fornisce indicazioni sulla posizione geografica, sul contesto ambientale, sulla superficie bruciata e su quella a rischio, sulla tipologia del soprassuolo che sta bruciando, sulla dimensione del fronte del fuoco, sull'altezza di fiamma, sulle condizioni climatiche.

Il referente della squadra di volontariato, appositamente formato, valuta la situazione e - nel caso in cui si verifichino le condizioni di seguito descritte - può dare inizio all'attività di spegnimento in autonomia, previa comunicazione alla S.O.U.P. :

- assenza di altre componenti del Sistema di P.C.;





- non si tratta di incendio di interfaccia;
- assenza di strutture o infrastrutture a rischio di incendio;
- non stanno bruciando piante a portamento arboreo;
- il fronte del fuoco è facilmente raggiungibile;
- presenza di spazi per consentire facili vie di fuga del personale e del mezzo;
- modesta altezza di fiamma;
- vento debole o assente;
- orografia poco accidentata.

Nel corso dell'intervento il referente della squadra di volontariato riferisce alla S.O.U.P. l'evolversi dell'evento e interrompe le attività di spegnimento della squadra se, mutando le condizioni, ritiene di non poter operare in sicurezza. Nel caso di attività di spegnimento in autonomia, sopra descritto, la responsabilità della decisione in ordine all'intervento dei volontari compete esclusivamente al legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato o al suo delegato o referente presente sul posto dell'evento. Qualora sul posto fossero presenti più squadre di volontari il coordinamento, di norma, è in capo al referente della prima squadra arrivata sul posto che ha fornito le informazioni alla S.O.U.P., salvo diverso accordo tra i referenti delle squadre.

In ogni caso le squadre di volontariato non abbandona il luogo dell'evento se non autorizzata dalla S.O.U.P..

Quando la squadra o le squadre di volontari, in caso di attività A.I.B., non possono operare in autonomia, saranno coordinate dal D.O.S. o dal caposquadra dei VV.F. che dirige l'intervento di soccorso, in conformità alla direttive del Piano A.I.B. della Regione Abruzzo.

In ogni caso il referente delle squadre dei volontari, durante l'attività di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi: sovrintende alla attività A.I.B. dei componenti della squadra e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; vigila sull'osservanza delle disposizioni, dettate dall'Organizzazione di P.C. di appartenenza anche in occasione di corsi di formazione, in materia di salute e sicurezza in attività A.I.B. e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza, fa abbandonare il luogo dell'intervento da parte dei componenti della squadra inadempienti, informando il D.O.S. ed i propri superiori diretti.

Qualora il D.O.S. dovesse separare un componente delle squadre dei volontari, per impegnarlo su sua diretta disposizione in particolari attività, il D.O.S. assumerà su di sé le responsabilità suindicate attinenti alla sicurezza.





L'attività di bonifica è effettuata dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a seguito di specifica richiesta del DOS o di altra figura che coordina le operazioni di spegnimento. In tale contesto le disposizioni, raccomandazioni ed eventuali prescrizioni circa l'esecuzione dell'intervento di bonifica sono rilasciate dal DOS e/o figura che coordina le operazioni di spegnimento che, ove possibile ed ancora in loco, attende il completamento delle operazioni di bonifica.

Art.11

(il Coordinatore delle Operazioni di Spegnimento)

Nell'ambito dell'attività di contrasto agli incendi boschivi di competenza la Regione Abruzzo può disporre una diversa organizzazione della gestione delle fasi di lotta attiva di cui all'art.11 della presente convenzione, al fine di inserire, ove appositamente individuato, la figura del C.O.S. (Coordinatore Operazioni di Spegnimento).

Il Coordinatore Operazioni di Spegnimento, da ora in avanti C.O.S., opera di norma in affiancamento al D.O.S. e provvede ad interfacciarsi con gli operatori AIB delle Organizzazioni di Volontariato, affinché si possa mettere in atto la migliore sinergia tra le forze impegnate nella lotta attiva. In assenza di componenti del C.N.VV.F., negli incendi privi di mezzi aerei AIB, il C.O.S. può esercitare la propria funzione in autonomia ed in diretto collegamento con la SOUP fino all'arrivo di personale VV.F..

Il C.O.S. è un dipendente della Regione Abruzzo o di altro Ente pubblico convenzionato, appositamente formato che svolge le seguenti attività:

- a) E' la figura che sul posto, in assenza di componenti del C.N.VV.F., coordina l'attività di spegnimento e bonifica degli incendi boschivi esercitata dai Volontari di Protezione Civile messi a sua disposizione, dotati dei necessari mezzi ed attrezzature, finalizzandoli alla massima efficacia dell'azione di spegnimento o bonifica, mantenendo costanti rapporti con la sala operativa;
- b) La funzione di C.O.S. può essere esercitata da personale regionale e da personale di Enti pubblici appositamente convenzionati con la Regione Abruzzo che abbia superato un apposito corso di formazione organizzato dalla Regione Abruzzo e previa verifica dell'idoneità fisica alla funzione effettuata mediante specifici controlli medici;
- c) La Sala Operativa stilerà, sulla base delle informazioni disponibili, la turnazione dei C.O.S. in servizio attribuendo ad ognuno una zona di competenza, in caso di eventi simultanei ed esigenze





particolari la Sala Operativa di competenza sceglierà, tra il personale disponibile in altre zone, il C.O.S. da inviare sull'evento;

- d) L'ambito operativo di intervento dei C.O.S. è esteso a tutto il territorio regionale, in funzione delle necessità operative determinate dalla S.O.U.P.;
- e) La responsabilità del C.O.S. ha inizio quando, arrivato sul posto, comunica alla SOUP la gestione diretta dell'evento e i propri riferimenti agli operatori delle Organizzazioni di Volontariato di P.C. presenti in loco ; in tal modo, in assenza di componenti del C.N.VV.F., assume il coordinamento delle operazioni di spegnimento e bonifica dell'incendio; Al C.O.S. compete, nel caso ne venisse a conoscenza, comunicare agli Agenti di Pubblica Sicurezza (VV.F. e Forze di Polizia) presenti in loco la necessità di allontanare, dalla zona interessata dalle operazioni di spegnimento e bonifica, persone estranee all'attività; il C.O.S. provvederà direttamente ad allontanare gli appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato le cui dotazioni non rispondono in modo evidente ai requisiti di sicurezza;
- f) Il C.O.S. non coordina il personale dei VV.F. né di altre componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile ma coordina esclusivamente gli appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato presenti in loco e/o del personale e mezzi regionali ivi presenti.
- g) Il termine dell'attività di coordinamento del COS si ha quando lo stesso comunica alla Sala Operativa , in alternativa:
la fine del suo intervento e l'allontanamento dalla zona interessata dalle operazioni;
con l'arrivo del D.O.S./R.O.S. VV.F. che assume la Direzione delle Operazioni di Spegnimento e coordina, per il tramite del C.O.S., le squadre operative volontarie presenti in loco;
- h) Il C.O.S. non è responsabile del coordinamento delle operazioni svolte da personale della cui presenza non è stato avvertito oppure di operatori che si muovono autonomamente o in modo contrario alle sue disposizioni;
- i) Il C.O.S. non è responsabile dell'idoneità, della formazione e della dotazione antinfortunistica che il personale addetto alle attività di spegnimento deve avere, né della messa a norma dei mezzi ed attrezzature in quanto è obbligo della struttura di appartenenza o di chi organizza le unità antincendio, inviare personale, mezzi ed attrezzature rispondenti alla vigente normativa antinfortunistica;
- j) Tutto il personale volontario, che interviene sullo scenario nel corso delle operazioni, deve contattare il C.O.S. ed attenersi alle sue disposizioni operative;





- k) o) Nel caso in cui l'evento sia di interfaccia o possa evolversi come tale, il passaggio della competenza è dal C.O.S. al R.O.S. dei Vigili del Fuoco con coordinamento presso la S.O.U.P.;
- l) Il C.O.S. collabora con il R.O.S./D.O.S. durante le operazioni di spegnimento: in particolare:
il DOS coordina i mezzi aerei ed il personale VVF;
il C.O.S., sempre in collaborazione con il R.O.S./D.O.S., gestisce e coordina i Volontari delle Organizzazioni di Protezione Civile presenti sul luogo dell'intervento.
- m) Il C.O.S. sarà coperto da apposita assicurazione R.C.T.; sarà dotato di idonei D.P.I. e di apposito GILET Identificativo con la scritta C.O.S. (Coordinatore Operazioni Spegnimento);
- n) Nelle more delle formazione del C.O.S., al pari di quanto già avvenuto nelle scorse campagne A.I.B., la Regione si riserva la possibilità di inviare sullo scenario propri funzionari per ottimizzare la gestione delle Organizzazioni di Volontariato di P.C..

Art. 11 **(Informazioni fra le parti)**

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi informazioni utili per lo svolgimento delle attività previste nel presente programma Tecnico Operativo.

In particolare per l'adempimento di cui all'art. 6 del presente programma tecnico operativo la Regione Abruzzo metterà a disposizione la cartografia necessaria.

L'Aquila, li

Per il C.N.VV.F.
Il Direttore Regionale VV.F. per l'Abruzzo
Dirigente Generale

Dott. Ing. Giovanni NANNI

Per la Regione Abruzzo
Il Presidente o suo Delegato

